

ALL' UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO PREFETTURA
ALLA REGIONE VENETO SEGRETERIA REGIONALE INFRASTRUTTURE DI VENEZIA
ALL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERONA
ALLA QUESTURA DI VERONA
AL COMANDO PROVINCIALE POLIZIA STRADALE DI VERONA
AL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE PER IL VENETO
AI COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE PER IL VENETO
AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI VERONA
AL COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI VERONA
ALL' ULSS N. 9 SCALIGERA
AL MINISTERO DEI TRASPORTI UFFICIO PROV.LE MOTOR. CIVILE VERONA
ALL' A.C.I. DI VERONA
ALLA VENETO STRADE S.P.A. VENEZIA MESTRE
AL RESPONSABILE CENTRO B
ALLA SALA OPERATIVA COMPARTIMENTALE
ALL' UFFICIO TRASPORTI ECCEZIONALI
ALLA SON
A LUIGI BEDENDO

OGGETTO

Gestione della viabilità - Obbligo di catene a bordo

*** Tratta SS 12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO dal km 294+000 al km 326+180, da Centro Abitato di Verona a confine Regionale, Corsie: tutte Provvedimenti: obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali**

Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. **200/2019/VE**

Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia

Via E. Millosevich, 49 - 30173 Venezia Mestre - T [+39] 0412911411 - F [+39] 0415317321
Pec anas.veneto@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 2133681003 - C.F. 80208450587



ORDINANZA N. 200/2019/VE

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

PREMESSO

- che durante il periodo invernale, in occasione dei ricorrenti fenomeni di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni aventi carattere nevoso, si riscontrano frequentemente, oltre ai problemi legati alla sicurezza dei veicoli in transito, anche disagi per la circolazione stradale, che condizionano il regolare flusso del traffico lungo la rete viaria di competenza di seguito riportata;
- che in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità e sgombero neve;

VISTO

- l'artt. 5 e 37 del Nuovo Codice della Strada di cui al D.Lvo 285/92 e s.m.e i.;
- l'art. 6 comma 4 lettera E del D.Lgs. n° 285/92;
- la Circolare Ministeriale – DPSSPS n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12/08/2010;
- la Direttiva Ministeriale N° PROT. RU\1580 del 16/01/2013;

- La procura del 01/10/2019, repertorio n. 84133

CONSIDERATO

le condizioni di emergenza

che il Capo del Centro di Manutenzione ha confermato la necessità di disporre le limitazioni descritte in premessa;

SENTITO

- Il parere favorevole Responsabile Area Gestione Rete
- Il parere favorevole Responsabile Area Gestione Rete

ORDINA

* obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali su SS 12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO dal km 294+000 al km 326+180, da Centro Abitato di Verona a confine Regionale, su tutte le corsie a partire dalle ore 00:00 del 15/11/2019 fino alle ore 24:00 del 15/04/2020; interesserà tutti gli utenti.

Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del periodo previsto, in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose, formazione di ghiaccio o fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain).

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quegli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quegli di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 maggio 2011 — Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria MI, NI, 01 e 02. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria MI.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie MI e NI, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale. Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria MI, NI e 01, l'installazione deve riguardare tutte le ruote come da Circolare n° 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile.

La presente ordinanza:

- verrà notificata agli utenti a mezzo di installazione dei segnali previsti dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione o attraverso gli organi di cui all'art. 12 del D. Lgs 30 aprile 1992, n° 285;
- viene pubblicata all'Albo del Compartimento presso questa sede;
- viene trasmessa agli Enti vari, al CCISS e all'ufficio stampa Anas S.p.A. che provvederà a darne ampia e tempestiva diffusione attraverso i mezzi di comunicazione disponibili a livello nazionale e locale.

L'apposizione della segnaletica indicante l'inizio dell'obbligo della circolazione con catene da neve o altri mezzi antisdrucchiolevoli omologati (Fig. II 87 art. 122 del CDS) in caso di neve o di formazione di ghiaccio, sarà installata e mantenuta in perfetta efficienza dal rispettivo Centro di Manutenzione.

La violazione della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 6 comma 4 lettera e) e comma 14 del D. Lgs 30/04/1992, n° 285 e smi.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza tutti i funzionari ed agenti di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 285/92.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 30/04/1992 n° 285 e smi..

È altresì ammesso ricorso gerarchico entro 60 giorni avanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, CDS.

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
(MARIO LIBERATORE)